

AVVISO IMU 2024 - VERSAMENTO 2 °RATA - SALDO

Con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.06.2020;

Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 17 giugno 2024 e la seconda il 16 dicembre 2024. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.

La seconda rata va corrisposta a conguaglio, applicando le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di C. C. n. 10 del 19.03.2024 come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU
Abitazione principale (A/2-A/3-A/4-A/6-A/7) e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7)	ESENTE
Abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7)	6‰ con detrazione annua di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
Beni Merce	ESENTI
Fabbricati gruppo D	10,3 ‰
Altri Immobili	10,3 ‰
Terreni agricoli	0 (zero) ‰
Aree Fabbricabili	10,3 ‰

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per l'anno 2024 l'IMU è applicata nella misura del 50% .

AZZERAMENTO ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI (legge 160/2019, art. 1 co. 752) - ESENZIONE

Relativamente all'anno 2024 i TERRENI AGRICOLI sono esentati dal pagamento dell'imposta per effetto dell'art.1, co. 752, della Legge 160/2019;

ESENZIONE BENI MERCE (legge 160/2019, art. 1 comma 751)

A partire dal 01.01.2022 i Beni merce (*immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*) sono esentati dal pagamento dell'imposta per effetto dell'art.1, comma 751, della Legge 160/2019;

E' fatto obbligo la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini previsti per legge.

ALTRE ESENZIONI

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Casa coniugale assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliare posseduta ai sensi dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla L. 19.05.1975 n.151, dal coniuge superstite.

RIDUZIONI

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (comodato d'uso) - RIDUZIONE del 50% se in possesso dei requisiti previsti dal comma 747, articoli 1, della legge n. 160/2019, lettera c)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante modello F24 indicando, oltre al codice tributo, il codice catastale comunale: **M330**.

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

- 3912 IMU - abitazione principale e **relative** pertinenze - Comune
- 3913 IMU - **fabbricati rurali** ad uso strumentale - Comune
- 3914 IMU - terreni - Comune
- 3916 IMU - aree **fabbricabili** - Comune
- 3918 IMU - **altri immobili** - Comune
- 3925 IMU - **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** - Stato
- 3930 IMU - **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** - Incremento Comune
- 3939 IMU - i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** - Comune

Ciascun rigo del modello di pagamento deve essere arrotondato all'euro:

- per difetto se la frazione decimale è minore o uguale a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio tributi all'indirizzo email: tributi@comune.montoro.av.it o telefonicamente al numero 08251728594

Montoro, 27 maggio 2023

Il Responsabile del Settore Entrate
Dott. Luigi DE VITO

Il Sindaco
Salvatore Antonio Carratù